



# COMUNE DI GHILARZA

Provincia di Oristano

Servizio Polizia Municipale Tributi Attività Produttive

[www.comune.ghilarza.or.it](http://www.comune.ghilarza.or.it) - [info@comune.ghilarza.or.it](mailto:info@comune.ghilarza.or.it)

\*\*\*\*\*

Ord. num. 013  
del 20 ago. 2008

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PMTAP

Premesso che tra le forme di attività di pubblicità una delle più diffuse è quella del volantinaggio che ha lo scopo di far giungere all'utente finale un messaggio che può avere finalità sociali o commerciali ;

Che tale forma di pubblicità tramite distribuzione di manifestini o altro materiale pubblicitario è disciplinata dall'art. 15, comma 4 del D. Lgs n. 507 del 15 novembre 1993;

Considerato che tale servizio viene svolto, previa comunicazione al Comune e dietro pagamento della relativa imposta comunale, a mezzo di persone circolanti che consegnano a mani o tramite deposito nella buca delle lettere i volantini pubblicitari;

Accertato che spesso la distribuzione non viene esercitata nelle forme previste dalle norme regolamentari in quanto i volantini vengono indiscriminatamente depositati sui parabrezza delle auto in sosta, sugli usci delle porte e abbandonati sulla pubblica via con conseguente pregiudizio dell'ordine della pulizia e del decoro del paese;

Ritenuto di disciplinare la materia al fine razionalizzare il servizio di volantinaggio ed evitare gli inconvenienti sopra descritti;

Visto il regolamento comunale per la applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione C.C. n° 84 del 28 dicembre 1994, (Modificato con deliberazione C.C. n° 16 del 17 febbraio 1995);


Visto l'art. 107 commi 2 e 3 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267;

## ORDINA

***Nel centro urbano di questo Comune la distribuzione di manifestini, volantini o altro materiale pubblicitario riguardante scopi commerciali, è consentita esclusivamente mediante l'inserimento nelle cassette postali delle abitazioni;***

***E' tassativamente vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini, deposito nei parabrezza delle autovetture e androni di accesso alla abitazioni e simili.***

In caso di inosservanza alle norme contenute nella presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 euro a 500,00 euro (pagamento in misura ridotta 100,00 euro).



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PMTAP**  
**(Capo Sett. Fabrizio Matzuzi)**